

## **CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER PRESTAZIONI INFORMATICHE (CG-IDL)**

### **A. Disposizioni introduttive comuni**

#### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG-IDL) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi a prestazioni informatiche, in particolare nei settori della consulenza, della pianificazione, dell'assistenza e della formazione.
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta alla FFS SA, l'Azienda accetta le presenti CG, a meno che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Modifiche e integrazioni alle presenti CG richiedono un accordo scritto.

#### **2 Offerta**

- 2.1 L'offerta e l'eventuale dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta di offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.2 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta di offerta della FFS SA. Eventuali divergenze presenti tra l'offerta e la richiesta di offerta o le CG della FFS SA saranno segnalate espressamente nell'offerta.
- 2.3 Nell'offerta l'Azienda indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto.<
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta di offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di quattro mesi dal ricevimento dell'offerta.

#### **3 Impiego di collaboratori**

- 3.1 L'Azienda impiega unicamente collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione. Essa sostituisce in tempo utile i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'adempimento del contratto. In quest'ottica, essa presta particolare attenzione all'interesse della FFS SA alla continuità.
- 3.2 L'Azienda impiega unicamente i collaboratori che, per la fornitura delle prestazioni, dispongono delle autorizzazioni necessarie.

3.3 Le parti si comunicano per iscritto nome e funzione dei collaboratori incaricati dell'adempimento del contratto.

3.4 L'Azienda sostituisce i collaboratori impiegati unicamente con il consenso scritto della FFS SA. La FFS SA nega l'approvazione solo per motivi gravi.

3.5 L'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali della FFS SA, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento interno. La FFS SA comunica tempestivamente le informazioni necessarie. L'Azienda impone questi vincoli ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e terzi coinvolti.

3.6 Le disposizioni della presente cifra 3 si applicano anche a qualsiasi altra persona impiegata dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

#### **4 Coinvolgimento di terzi**

4.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.

4.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.

4.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

#### **5 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento**

5.1 L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata

**5.2** In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.– e al massimo CHF 100 000.–.

5.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

## **6 Prestazioni sociali**

L'Azienda si occupa di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Se ditta individuale, l'Azienda è tenuta a presentare alla FFS SA una conferma dell'attività professionale autonoma tramite la propria Cassa di compensazione. La FFS SA non è tenuta a prestare all'Azienda e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.

## **7 Definizioni**

7.1 Contratto o contratto quadro: designa la totalità dei documenti dell'accordo (ossia documento principale comprese tutte le sue parti integranti come le CG e gli allegati).

7.2 Atto contrattuale: designa il documento principale dell'accordo (ossia senza le altre parti integranti come le CG e gli allegati).

## **B. Fornitura di prestazioni**

### **8 Esecuzione e informazioni**

8.1 L'Azienda si impegna ad adempiere il contratto in modo diligente, fedele e professionale e garantisce che tutte le prestazioni fornite corrispondano alle condizioni e alle specificazioni contrattuali, allo stato attuale della tecnica nonché alle prescrizioni legali.

8.2 La FFS SA fornisce tempestivamente all'Azienda tutte le informazioni necessarie all'adempimento del contratto. Altri eventuali obblighi di collaborazione della FFS SA sono convenuti in modo esaustivo nell'atto contrattuale.

8.3 L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in merito all'avanzamento dei lavori e le segnala immediatamente e per iscritto tutti i fatti e le circostanze da essa riscontrate o riscontrabili che compromettono o pregiudicano l'adempimento contrattuale.

8.4 La FFS SA ha il diritto di controllare lo stato di adempimento del contratto e di esigere informazioni in merito.

### **C. Disposizioni integrative per elementi di prestazioni aventi carattere contrattuale**

#### **9 Documentazione e istruzione**

9.1 Insieme alla prestazione stabilita l'Azienda fornisce alla FFS SA, elettronicamente o su carta, una documentazione completa e copiabile nelle lingue convenute e nel numero stabilito.

9.2 La FFS SA può copiare e utilizzare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.

9.3 Se è stato convenuto, l'Azienda organizza, dietro retribuzione separata, una prima istruzione da definire in funzione del volume e della cerchia di destinatari.

#### **10 Modifiche delle prestazioni**

10.1 Le parti possono in qualsiasi momento richiedere modifiche alle prestazioni per iscritto.

10.2 Se la FFS SA desidera una modifica, l'Azienda le risponde per iscritto nel giro di 10 giorni, indicando se la modifica è possibile e quali ripercussioni ha sui servizi da fornire, sulla retribuzione e sulle scadenze. Se la modifica è obiettivamente possibile e se non viene alterato il carattere generale delle prestazioni da fornire, l'Azienda non può negare il consenso alla FFS SA. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione la FFS SA decide se la modifica deve essere eseguita.

10.3 Se l'Azienda desidera una modifica, la FFS SA può accettare o rifiutare la richiesta corrispondente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

10.4 Le modifiche, in particolare quelle con riferimento specifico all'entità delle prestazioni, alla retribuzione e ai termini, dovranno esse-

re fissate per scritto in un'integrazione al contratto prima dell'esecuzione.

- 10.5 Nel corso del controllo delle richieste di modifica l'Azienda prosegue i lavori come contrattualmente previsto, salvo istruzioni diverse impartite dalla FFS SA.

## **11 Accettazione**

- 11.1 L'Azienda comunica tempestivamente alla FFS SA l'ultimazione delle prestazioni convenute.
- 11.2 Non appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, la FFS SA verifica le prestazioni e segnala eventuali difetti all'Azienda.
- 11.3 In caso di difetti irrilevanti, l'accettazione avviene comunque alla conclusione del controllo. Se i difetti sono rilevanti, le prestazioni fornite non vengono accettate. Le pretese che spettano alla FFS SA nei due casi sono disciplinate alla cifra 12.
- 11.4 Se, malgrado il sollecito, la FFS SA non esegue il controllo di accettazione entro un ragionevole termine suppletorio, la prestazione viene considerata accettata.

## **12 Garanzia**

- 12.1 L'Azienda garantisce che le prestazioni fornite hanno le qualità pattuite e assicurate, comprese le qualità sulle quali la FFS SA presumeva in buona fede di poter contare, anche in mancanza di uno specifico accordo. Inoltre, l'Azienda garantisce che le eventuali opere eseguite nell'ambito del contratto presentano tutte le caratteristiche convenute, assicurate e utilizzabili in buona fede ai fini previsti e nel rispetto delle relative prescrizioni legali. L'Azienda assume una garanzia di 24 mesi dalla presa in consegna o dall'accettazione delle prestazioni contrattualmente dovute e interamente fornite. Durante il termine di garanzia la FFS SA può denunciare in qualsiasi momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia, l'Azienda è tenuta a soddisfare le richieste che la FFS SA fa valere per difetti, purché i difetti siano stati denunciati per iscritto durante il periodo di garanzia.
- 12.2 L'Azienda garantisce che essa stessa e i terzi da essa incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzata a conferire alla FFS SA i diritti

sui risultati del lavoro nella misura convenuta contrattualmente.

- 12.3 Tutti i documenti che la FFS SA mette a disposizione dell'Azienda, compresi quelli in forma elettronica, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente per la fornitura di prestazioni. La FFS SA garantisce pertanto che l'utilizzazione dei documenti da parte dell'Azienda non viola alcun diritto di protezione di terzi.
- 12.4 In caso di difetti, la FFS SA può scegliere se pretendere un miglioramento oppure detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore.
- 12.5 Se la FFS SA esige il miglioramento, l'Azienda elimina il difetto entro il termine stabilito dalla FFS SA e si fa carico di tutte le relative spese. Se il difetto può essere eliminato solo mediante una nuova produzione, il diritto alla riparazione comprende anche il diritto alla nuova produzione.
- 12.6 Se l'Azienda non apporta il miglioramento richiesto oppure se quest'ultimo non dà risultati positivi, la FFS SA può scegliere una delle soluzioni seguenti:
- dedurre dalla retribuzione una somma corrispondente al minor valore;
  - esigere i documenti necessari (in particolare il codice sorgente) – nella misura in cui l'Azienda sia autorizzata a rilasciarlo – e adottare le misure necessarie a spese e rischio dell'Azienda o affidare tali misure a terzi; oppure
  - recedere dal contratto.
- 12.7 Se a seguito di un difetto si verificasse un danno, l'Azienda risponde inoltre per il risarcimento dello stesso ai sensi della cifra «Responsabilità».

## **D. Disposizioni finali comuni**

### **13 Luogo dell'adempimento**

- 13.1 La FFS SA designa il luogo dell'adempimento. Se non diversamente concordato, il luogo della fornitura è il luogo dell'adempimento.

### **14 Mora**

- 14.1 Le parti cadono senz'altro in mora in caso di mancato rispetto dei termini che in base al

contratto hanno per effetto la mora (contratto con data di scadenza); negli altri casi dopo una diffida con concessione di un congruo termine suppletorio.

**14.2 Se l'Azienda cade in mora, è tenuta a corrispondere una pena convenzionale qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. La pena convenzionale ammonta per ogni giorno di mora all'1‰ (per mille), complessivamente però al massimo al 10% del corrispettivo totale nel caso di prestazioni una tantum ovvero del corrispettivo per 12 mesi nel caso di prestazioni ricorrenti. Essa è pure dovuta nel caso che le prestazioni fossero state accettate senza riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera l'Azienda dagli altri obblighi contrattuali; la pena convenzionale verrà però computata sul risarcimento dei danni da essa dovuto.**

14.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

## **15 Retribuzione**

15.1 L'Azienda fornisce le prestazioni:

- a. a prezzi fissi; o
- b. secondo il tempo impiegato e fissando un limite massimo per la retribuzione (tetto massimo dei costi).

15.2 La retribuzione convenuta contrattualmente indennizza tutte le prestazioni necessarie al perfetto adempimento del contratto. La retribuzione copre in particolare anche la trasmissione di diritti, tutti i costi per i documenti e il materiale nonché le spese e i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto).

15.3 La retribuzione è dovuta dopo la fornitura delle prestazioni, fatto salvo un diverso piano di pagamento convenuto contrattualmente. L'Azienda fa valere la retribuzione esigibile mediante fattura. L'IVA viene riportata separatamente in fattura.

15.4 La FFS SA procede al pagamento degli importi esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

## **16 Diritto al pagamento diretto della FFS SA**

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

## **17 Riservatezza**

17.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.

17.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.

17.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.

**17.4 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale, se non è in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto.**

17.5 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

## **18 Protezione dei dati**

- 18.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
- 18.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.
- 18.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.
- 18.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.
- 18.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.
- 18.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

## **19 Dichiarazione ai media (incl. social media, testimonials) e uso del logo FFS**

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente testimonials) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

## **20 Diritti di protezione**

- 20.1 Salvo differenti disposizioni contrattuali, tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti di tutela delle prestazioni nonché le aspettative al riguardo), riferiti ai risultati del lavoro convenuto e realizzati nel quadro dell'adempimento contrattuale spettano alla FFS SA. Restano riservati i diritti della personalità in ambito di diritti immateriali, nella

misura in cui la legge non permetta un loro trasferimento.

- 20.2 La FFS SA può disporre di tutti i risultati del lavoro senza alcuna restrizione di tempo, spazio e materia. L'autorizzazione di disporre comprende tutti i possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, segnatamente lo sfruttamento, la pubblicazione, l'alienazione e la trasformazione. La trasformazione comprende in particolare la modifica, la rielaborazione e l'utilizzo finalizzato alla creazione di nuovi risultati. La FFS SA può conferire contrattualmente all'Azienda diritti di utilizzazione sui risultati del lavoro.
- 20.3 Sui diritti di protezione preesistenti relativi a parti dei risultati del lavoro concordati, la FFS SA riceve un diritto di utilizzazione non esclusivo e trasferibile, senza alcuna restrizione nel tempo, nello spazio e nella materia, che le permette di utilizzare e disporre dei risultati del lavoro ai sensi della cifra 19.2. L'Azienda si impegna a non costituire alcun diritto su questi diritti di protezione preesistenti, che possa essere contrapposto alle possibilità di utilizzazione qui conferite. In particolare si impegna a trasferire o a cedere questi diritti di protezione solo con riserva dei diritti di utilizzazione della FFS SA.
- 20.4 Entrambe le parti sono autorizzate a utilizzare e a disporre delle idee, dei procedimenti e dei metodi non protetti dalla legge.

## **21 Violazione di diritti di protezione**

- 21.1 L'Azienda respinge immediatamente a proprie spese e a proprio rischio e pericolo le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Qualora un terzo dovesse avviare una procedura giudiziaria contro l'Azienda, quest'ultima deve informare senza indugio la FFS SA. Se tali terzi fanno valere le pretese direttamente verso la FFS SA, l'Azienda prende parte, alla prima richiesta della FFS SA, alla controversia secondo le possibilità offerte dal codice di procedura pertinente. L'Azienda si impegna a sostenere tutti i costi (comprese le prestazioni di risarcimento danni) imposti alla FFS SA per la conduzione del processo e per un'eventuale composizione extragiudiziale della controversia. In caso di composizione extragiudiziale l'Azienda assume il pagamento convenuto a terzi soltanto se vi ha aderito previamente.
- 21.2 Se a causa di pretese fatte valere a titolo di diritti di protezione la FFS SA non può utilizzare o può utilizzare solo parzialmente le



prestazioni dovute contrattualmente, l'Azienda può scegliere se modificare le sue prestazioni in modo che queste non violino i diritti di terzi e corrispondano comunque alle prestazioni contrattualmente dovute oppure acquisire a proprie spese una licenza presso terzi. Se l'Azienda non opta per una di queste possibilità entro un congruo termine, la FFS SA può recedere dal contratto con effetto immediato. L'Azienda preserva la FFS SA da qualsiasi pretesa ai sensi della cifra «Responsabilità». Nella misura in cui la violazione di diritti di protezione è imputabile al committente, le pretese contro l'Azienda sono escluse.

## 22 Integrità

- 22.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS ([www.ffs.ch](http://www.ffs.ch) – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.
- 22.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
- 22.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.
- 22.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.**
- 22.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.
- 22.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla proce-

dura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

## 23 Audit

- 23.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.
- 23.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.
- 23.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.
- 23.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

## 24 Responsabilità

- 24.1 Le parti rispondono per tutti i danni che esse causano alla controparte, se non possono provare di essere senza colpa. La responsabilità per i danni alle persone è illimitata. In ogni caso la responsabilità è limitata al danno effettivamente verificatosi e comprovato. Salvo diverse disposizioni nel contratto, la responsabilità per lieve negligenza ammonta al massimo a un milione di franchi per contratto. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
- 24.2 Le parti rispondono secondo la cifra precedente per il comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi da esse incaricati in vista dell'adempimento contrattuale (ad es. su-

bappaltatori, sostituti, collaboratori autonomi ecc.) come per il proprio comportamento.

## **25 Nessuna rinuncia**

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

## **26 Forma scritta**

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

## **27 Divieto di cessione e di costituzione in pegno**

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

## **28 Diritto applicabile**

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

## **29 Foro competente**

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.